



ARES Sardegna

Azienda Regionale Salute

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 36 DEL 08/02/2023

Proposta n. 25 del 26/01/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA -
Dott. Antonello Podda**

**OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata – A.D.I. - Estensione termini
contrattuali ASL n. 7 Sulcis.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Mariantonietta Arvai	
Il Responsabile del presente Procedimento		
Responsabile della SCASS afferente al Dipartimento	Dr. Antonello Podda	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 individuando la sede legale della medesima Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca n. 1);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 03.01.2023 con la quale si è ritenuto necessario procedere alla proroga, per ulteriore mese, fino al 31/01/2023, fatta salva l’assegnazione delle strutture che devono transitare da ARES alla ASL, in ragione delle funzioni di competenza previste dalla L.R. 24/2020;

VISTE altresì:

- le Deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, la Delibera del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021, con la quale è stata disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda fino al 31/12/2021 e la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 che conferma la proroga – fino al 31 dicembre 2022 – dell’organizzazione presente in ATS alla data del 31 dicembre 2021 e la Deliberazione n. 1 del 03 gennaio 2023 del Direttore Generale di proroga per un ulteriore periodo fino al 31 gennaio 2023,

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con la quale è stato conferito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari afferente al Dipartimento di Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 22/04/2022, ARES ha disposto la proroga del contratto di “assistenza domiciliare integrata A.D.I.” per la ASL n. 7 Sulcis, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal primo gennaio 2022, nelle more della eventuale definizione di nuova procedura concorrenziale, dando atto che si sarebbe proceduto al recesso anticipato in caso di conclusione di nuova gara prima del periodo presunto,
- la procedura in argomento, concernente l’affidamento del servizio di “assistenza domiciliare integrata” era stata aggiudicata alla Coop. Sociale CTR Onlus di Cagliari, con la quale veniva stipulato il contratto rubricato al Rep. n. 11 del 18 ottobre 2016 dalla ex ASL di Carbonia per una durata contrattuale di anni 2,

- con deliberazione n. 339 del 08 marzo 2018, la ASSL di Carbonia disponeva il rinnovo, per anni uno, estendendo conseguentemente i termini contrattuali fino alla data ultima del 28 febbraio 2019,
- a seguito dell'istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute – ATS – di cui alla L.R. n. 17 del 27 luglio 2016, i contratti inerenti i servizi, quale quello concernente l'assistenza domiciliare integrata A.D.I. della ASL di Carbonia venivano trasferiti alla Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari – S.C.A.S.S. - che li ha coordinati fino alla data del 31 dicembre 2022 posto che, per l'intero esercizio 2022, ARES ha operato in regime transitorio in attesa di definizione ed approvazione dell'Atto aziendale,
- con delibera n. 458 del 21 luglio 2020, il Commissario Straordinario ATS “Autorizzava a contrarre l'affidamento del servizio ausiliario di supporto, nell'ambito delle cure domiciliari delle ASSL della Sardegna”, destinato a persone con ridotta autonomia per motivi legati all'età ed alla malattia, residenti nel territorio della ATS,
- la RAS - Direzione Generale della Sanità Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali -, nell'ambito del controllo ex art. 29 della L.R. n. 10/2006 (oggi art.41 L.R. 24/2020), inficiava il provvedimento adducendo, tra le varie motivazioni, l'esigenza che gli operatori economici, erogatori delle prestazioni in argomento, dovessero possedere, ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti autorizzativi e di accreditamento ai sensi della DGR 35/17 del 10.07.2018 ed, a tal fine, respingeva il provvedimento su citato n. 458/2020;

DATO ATTO CHE, sulla base di quanto sopra riportato:

- ARES, con nota prot. n. PG/2022/0041759 del 31 maggio 2022, sollecitava la Direzione Generale della Sanità – Servizio Governo Clinico a comunicare le ragioni sociali degli operatori economici, erogatori della prestazione in argomento, in possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per operare sul territorio della Sardegna, al fine di procedere ad individuare la forma giuridica con la quale si sarebbe potuto intervenire per affidare il servizio ed evitare ulteriori proroghe,
- la Direzione Generale della Sanità, con nota prot. n. PG/2022/0049201 del 05 luglio 2022 comunicava l'assenza di operatori qualificati per l'erogazione di prestazioni ADI e rendeva noto che erano in fase di definizione i requisiti di accreditamento, da sottoporre alla successiva approvazione da parte della Giunta Regionale,
- l'intendimento regionale, di cui alle note RAS prot. n. 17088/2022 e n. 19889/2022, in merito al servizio delle cure domiciliari, è indirizzato alla gestione delle prestazioni attraverso il sistema della committenza,
- la Regione, con Deliberazione n. 32/38 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e approvazione preliminare dei requisiti ulteriori di accreditamento delle cure domiciliari”, ha approvato i requisiti minimi autorizzativi per lo svolgimento delle cure domiciliari,
- con Deliberazione n. 40/30 del 28/12/2022 la Regione ha approvato la “programmazione dei volumi pubblici e privati nel settore delle Cure domiciliari integrate e delle Cure domiciliari palliative”;

DATO ATTO ALTRESI' CHE allo stato attuale, questa Azienda si trova nell'impossibilità di assumere comportamento differente posto che il servizio prestazionale non può essere sospeso in quanto la mancata assunzione del provvedimento comporterebbe l'interruzione di un servizio di pubblica utilità dichiarato essenziale perché rientrante nei LEA e, pertanto, da erogare obbligatoriamente e gratuitamente ai cittadini in possesso dei requisiti per riceverlo;

VISTA la nota prot. ARES n. PG/2023/11143 del 17 gennaio 2023 indirizzata alla Cooperativa Sociale CTR con la quale si chiede che venga accordato un ulteriore periodo di proroga per i contratti gestiti dalla medesima Società, quali quello concernente il servizio effettuato presso la ASL Sulcis;

VISTO altresì, il riscontro della Società CTR che risponde per accettazione, confermando, pertanto, prezzi e condizioni;

RITENUTO pertanto, di predisporre, per quanto detto, l'atto di proroga indirizzando, nel contempo, alla RAS formale istanza, per conoscere i tempi di definizione della fase di accreditamento al fine di stabilire l'adeguatezza dei termini temporali prescelti nell'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 24/2020, ARES, pur adottando il provvedimento, non assumerà l'impegno di spesa in quanto tale compito sarà in capo alla ASL n. 7 Sulcis;

RITENUTO pertanto, considerato il nuovo contesto nel quale opera il sistema sanitario regionale ed i compiti spettanti all'Azienda Regionale della Salute ARES, quale centrale per gli acquisti di beni e servizi, di dover disporre la proroga del contratto in oggetto per un periodo massimo di sei mesi, dando atto che, conclusa la fase di accreditamento degli operatori economici, questa Azienda adotterà l'istituto della committenza per regolamentare e normalizzare l'affidamento del servizio;

PRESO ATTO della nota prot. PG/2023/475 del 09 gennaio 2023 con la quale la ASL n. 7 Sulcis in riscontro alla nota ARES prot. n. PG/2022/92264 del 30 dicembre 2022, comunica il dato concernente la spesa assunta per l'intero esercizio 2022 ammontante a complessivi € 2.179.994,03 e, supposto che le somme impiegate si siano rivelate congrue, questa Azienda desume che per il primo semestre 2023 possa essere ritenuta appropriata l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nel precedente esercizio, ovvero: € 1.089.997,02;

TENUTO CONTO CHE la ASL n. 7 Sulcis provvederà ad assumere l'impegno di spesa sul proprio budget, a registrare il contratto, ad emettere gli ordini elettronici ed a liquidare le fatture;

DATO ATTO che ci si riserva di acquisire il CIG – per regolamentare la proroga - solo dopo che la delibera diventerà efficace;

RITENUTO pertanto, per quanto detto, di disporre la proroga del contratto per un periodo di sei mesi decorrenti dal primo gennaio 2023, lasciando in capo alla ASL 7 Sulcis il compito di recepire il contenuto della presente deliberazione e di assumere, sul proprio budget, il conseguente impegno di spesa, quantificato in € 1.089.997,02;

VISTI:

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

il D.lgs. 50/2016

la L.R. 8/2018

la L.R.24/2020

il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm.;

PROPONE

1) DI DISPORRE la proroga del contratto di "assistenza domiciliare integrata A.D.I." per un periodo di sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2023, nelle more della definizione della fase di accreditamento dei soggetti erogatori delle prestazioni in argomento, dando atto che si procederà al recesso anticipato nel caso in cui la RAS assuma determinazioni in merito nel corso di vigenza del presente istituto;

2) DI DARE ATTO che sarà in capo all'Azienda sociosanitaria n. 7 Sulcis provvedere a recepire il provvedimento di proroga, ad assumere il corrispondente impegno di spesa quantificato in € 1.089.997,02 a valere sul proprio budget, ad emettere gli ordini in modalità telematica NSO ed a liquidare le fatture;

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale della ASL n. 7 Sulcis nonché al Direttore del Distretto della medesima Azienda per gli adempimenti di competenza ed alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
Dott. Antonello Podda**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022;

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Dessì

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Annamaria Tomasella**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 08 / 02 / 2023 al 23 / 02 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
